

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1257}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, FINI, VALENSISE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA

Provvedimenti a tutela delle persone e delle cose colpite
dalla criminalità organizzata e dal terrorismo

Presentata il 7 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo perseguire due scopi. In primo luogo rendere più rapida ed efficace l'applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, che reca « Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » e che — a nostro giudizio — non deve allontanare negli anni le previste elargizioni a favore delle vittime, producendo nuova sfiducia nei confronti dello Stato.

In secondo luogo intendiamo introdurre nel nostro sistema il principio che anche il danno a cose, procurato dalla criminalità organizzata, ha diritto — entro certi limiti — ad una tutela da parte dello Stato.

Come terzo punto della nostra proposta si intende definire chiaramente che, perifericamente, l'esercizio di questa tutela alle persone ed alle cose spetta ai prefetti, ed al centro, non più all'anonimato del « Ministero dell'interno », ma ad un qualificato e ben individuabile « Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata ».

L'attuale legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 7, comma 1, dispone che « i competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva ».

Come norma « i competenti organi », che non sono in alcun modo individuati, per corrispondere le conclamate elargizioni debbono decidere sulla base di quanto attestato in una sentenza.

Trasferendo questa norma nella realtà, si ha che la vittima — in caso di lesioni o decesso (in tal caso gli eredi) — prima di ricevere l'aiuto che lo Stato si è impegnato ad elargire, attenderà nella migliore delle ipotesi, un paio d'anni. E così si vanificherà il valore sociale — che tale doveva essere — dell'intervento dello Stato.

Non ci addentriamo nell'analisi degli altri commi dell'articolo 7, che semplicemente riportiamo, affidandolo alla benevola lettura di quanti vorranno documentarsi sulla farraginosità di una norma che rende una persona già vittima della criminalità anche vittima della burocrazia:

« 2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga alla decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisoria pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i com-

petenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti ».

Pertanto nella nostra proposta abbiamo sostituito l'articolo 7 con cinque nuovi articoli, che si incentrano non su indefiniti « organi competenti » ma, in periferia, sui prefetti, che operano con la collaborazione dei questori, dei comandanti territoriali dell'Arma dei carabinieri; al centro sul « Fondo » di cui all'articolo 8 della legge 302 del 1990.

La criminalità organizzata, per conseguire il « pizzo », per garantirsi i proventi, taglieggia in particolare i commercianti, gli artigiani, i piccoli imprenditori, i trasportatori, e così via, ne danneggia, ne distrugge — ricorrendo ad incendi ed esplosivi — gli strumenti di lavoro, molte volte coinvolgendo la stessa possibilità di sopravvivenza dell'azienda.

Se lo Stato corrisponde elargizioni a coloro che sono rimasti lesi, o agli aventi causa dei deceduti, riteniamo che analogamente debba intervenire nel caso di danni a cose, che incidono direttamente sulla produttività, sull'occupazione, sull'economia.

Ma per la copertura di questi danni prevediamo il concorso delle stesse categorie e chiediamo loro di concorrere al « Fondo » di cui all'articolo 8 della legge 302 del 1990 con un apporto annuale pari al 2 per cento dei contributi dei loro associati.

L'intervento del « Fondo », proprio per evitare sempre possibili speculazioni, è limitato ai danni non coperti da assicurazione o da altre garanzie, e sino all'ammontare massimo del 60 per cento del danno stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'importo massimo dell'elargizione di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è elevato a lire 250 milioni in favore di coloro che hanno riportato una invalidità permanente superiore al 15 per cento della capacità lavorativa, a causa di ferite o lesioni conseguenti a:

a) atti di terrorismo;

b) eversione dell'ordine sociale;

c) atti commessi nel perseguimento di finalità proprie di associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

d) operazioni di prevenzione o repressione da parte delle forze dell'ordine;

e) assistenza prestata volontariamente o su legale richiesta degli organi delle forze dell'ordine nelle operazioni di cui alla lettera d), oppure in caso di prestazioni di soccorso.

2. L'elargizione è altresì erogabile a favore dei cittadini feriti, o dei loro eredi in caso di morte, in occasione di episodi criminosi, quando il loro comportamento sia stato ritenuto meritevole di ricompense al valor civile.

ART. 2.

1. L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente:

« ART. 7 - 1. Ai fini della qualificazione del fatto che dà diritto al conseguimento dell'elargizione e dei benefici di cui alla presente legge decide il prefetto della provincia dove si è verificato l'evento, in base a circostanziati rapporti del questore e del comandante territorialmente competente dell'Arma dei carabinieri.

2. Il prefetto, non oltre sessanta giorni dall'evento, trasmette la propria decisione sulla qualificazione del fatto al Ministero dell'interno ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — 1. Gli interessati, in proprio o tramite legale rappresentante, al fine del conseguimento dell'elargizione e dei benefici di cui alla presente legge, presentano, entro il termine massimo di sei mesi dal fatto, al prefetto della provincia in cui risiedono domanda in carta libera, allegando:

a) dichiarazione del comandante dell'Arma dei carabinieri del luogo dove è avvenuto il fatto che certifica il coinvolgimento della persona nell'evento;

b) dichiarazione medica sull'entità delle ferite e delle lesioni accertate;

c) dichiarazione sulla percentuale di invalidità riscontrata con riferimento alla capacità lavorativa;

d) altra documentazione ritenuta necessaria e probante.

2. Il prefetto, fatta accertare, anche in contraddittorio, la percentuale di invalidità, sia temporanea sia definitiva, trasmette, con proprio parere motivato, la domanda dell'interessato e la documentazione di cui al comma 1 al comitato di gestione del Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 7-bis della legge 20 ottobre 1990, n. 302, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 7-ter. — 1. Il prefetto accerta che le ferite o le lesioni, cui sono conseguite l'invalidità o la morte, sono state determinate da uno dei seguenti fatti:

a) atti di terrorismo;

b) eversione dell'ordine sociale;

c) atti commessi nel perseguimento di finalità proprie di associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

d) operazioni di prevenzione o repressione da parte delle forze dell'ordine;

e) assistenza prestata volontariamente o su legale richiesta degli organi delle forze dell'ordine nelle operazioni di cui alla lettera d), oppure in caso di prestazioni di soccorso.

2. Il comitato di gestione del Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata, in base alla determinazione del prefetto di cui al comma 1, provvede:

a) alla liquidazione in unica soluzione dell'elargizione nei casi di decesso;

b) alla liquidazione dell'importo corrispondente in casi di accertamento definitivo della percentuale di invalidità;

c) alla concessione di una provvisoria in caso di accertamento non definitivo della percentuale di invalidità;

d) al concorso nelle spese funerarie con l'elargizione sino a lire 2 milioni per ogni deceduto;

e) al rimborso delle spese sostenute dagli interessati per degenza, cure mediche, riabilitazione, ed altro ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 7-*ter* della legge 20 ottobre 1990, n. 302, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 7-*quater* - 1. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 7-*ter*, gli interessati presentano ogni sessanta giorni al prefetto della provincia di residenza l'originale delle ricevute delle spese sostenute.

2. Quando l'interessato chiede di essere garantito per le spese, il prefetto affida ad uno o più professionisti l'incarico di seguire e controllare il decorso curativo e

riabilitativo del paziente, stabilisce le cliniche o gli istituti all'uopo necessari, provvedendo direttamente ai pagamenti.

3. Il prefetto periodicamente, con propria relazione, trasmette la documentazione contabile e clinica al comitato di gestione del Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata ».

ART. 6.

1. Il titolare di un'attività produttiva i cui beni sono stati danneggiati o distrutti per uno dei fatti di cui all'articolo 1, e sempre che la rispettiva organizzazione di categoria partecipi al Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata di cui all'articolo 11, ha diritto di conseguire un risarcimento pari nel massimo al 70 per cento dei danni diretti ed al 40 per cento di quelli indiretti, quando il bene non sia coperto da polizze assicurative per lo stesso tipo di evento e l'interessato non goda di analoghe provvidenze a carico dello Stato o delle regioni.

2. Per godere dei benefici di cui al comma 1, i danni devono avere rilevanza economica in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla capacità economica del titolare del bene, secondo i parametri stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge, approvato ai sensi dell'articolo 15.

ART. 7.

1. Ai fini dell'accertamento della qualificazione dell'evento e delle procedure per conseguire il risarcimento del danno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 20 ottobre 1990, n. 302, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Spetta al prefetto, tramite l'ufficio tecnico erariale, determinare, anche in contraddittorio, l'ammontare dei danni diretti ed indiretti.

ART. 8.

1. Il prefetto, nella quantificazione dei danni alle cose, deduce il valore delle quote di ammortamento accantonate e tiene conto delle eventuali minusvalenze relative ai beni danneggiati iscritte in bilancio o dichiarate ai fini fiscali nei cinque esercizi precedenti a quello nel corso del quale il danno si è verificato.

2. Il prefetto può proporre al comitato di gestione del Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata di cui all'articolo 11 la concessione di contributi sia in conto capitale sia a titolo di concorso negli interessi bancari per finanziamenti finalizzati al ripristino dei beni danneggiati.

ART. 9.

1. Le elargizioni ed i benefici per danni a persone o a cose di cui alla presente legge sono concessi, sempre che ricorrano i casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Quando emergano elementi, anche indiziari, circa la sussistenza del reato di truffa ai danni dello Stato ai sensi dell'articolo 640 del codice penale, il beneficiario delle provvidenze previste dalla presente legge è denunciato dal prefetto all'autorità giudiziaria, anche ai fini del recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati dal giorno del pagamento.

ART. 10.

1. Le elargizioni, i benefici, i contributi di cui alla presente legge non concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto interessato e non costituiscono base imponibile ai fini della imposta sul valore aggiunto.

ART. 11.

1. È istituito il Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata.

2. Il Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata di cui al comma 1, con sede presso il Ministero dell'interno, è amministrato da un comitato di gestione composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero della sanità;

d) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

e) un rappresentante della Direzione generale della Polizia di Stato;

f) un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale;

g) tre rappresentanti delle categorie associate.

3. Il comitato di gestione è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'interno ed i suoi componenti debbono rivestire una qualifica non inferiore a dirigente generale o qualifiche equiparate.

4. Le deliberazioni del comitato di gestione sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 12.

1. Il comitato di gestione di cui all'articolo 11, comma 2, esamina la documentazione inviata dai prefetti, può chiedere ulteriori accertamenti e specificazioni, può avvalersi di professionisti specializzati nella valutazione dei danni alle persone ed alle cose, può segnalare ai prefetti i casi di truffa o di tentata truffa da denunciare all'autorità giudiziaria anche ai fini del recupero di somme indebitamente elargite o erogate, e procede a quanto altro necessario per l'attuazione della presente legge.

ART. 13.

1. La dotazione finanziaria del Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata di cui all'articolo 11 è costituita:

a) dagli stanziamenti previsti dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

b) dal ricavato della vendita e degli utili della gestione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) da un contributo pari al 2 per cento di quanto percepito dai propri associati da parte delle organizzazioni di categoria aderenti;

d) da un adeguato contributo dello Stato annualmente determinato con la legge finanziaria.

ART. 14.

1. Gli utili ricavati dalla alienazione o dalla gestione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti in un nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno denominato « Fondo per la tutela dalla criminalità organizzata ».

ART. 15.

1. Il Ministro dell'interno detta norme di attuazione della presente legge con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.